



PROTOCOLLO D'INTESA

Promosso dal Comitato Pari Opportunità di Reggio Calabria presso il Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria;

con la partecipazione del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine dell'Avvocatura di Reggio Calabria, Palmi e Locri;

TRA

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI PALMI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI

TRIBUNALE DI LOCRI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALMI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI

VISTI

gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione italiana;

gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

il D.Lgs. del 26 marzo 2001 n.151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D.Lgs. del 30 maggio 2005 n.145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.Lgs. dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";

la L.24febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335;

D.Lgs. n.5 del 25 gennaio 2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

il Codice Deontologico Forense;

l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCP1, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13 dicembre 2007;

PREMESSA

Le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela delle disabilità invalidanti e della malattia, della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento, anche ai fini di una reale parità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;

riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;

affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;

intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela delle persone “fragili”, di quelle in stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità, anche in relazione al linguaggio di genere;

intendono realizzare ogni azione utile e necessaria per promuovere le pari opportunità anche nella comunicazione fra tutti coloro che operano nel campo della giustizia, prediligendo l'uso di un linguaggio inclusivo e rispettoso del genere ed evitando formulazioni che possano essere interpretate come discriminatorie o degradanti;

promuovono l'adozione di un protocollo che disciplini le ipotesi di impedimento del difensore e delle parti connesse alle situazioni sopra specificate, anche in relazione all'attuale periodo di emergenza pandemica.

SETTORE CIVILE

1. Va premesso che il legislatore, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha aggiunto all'art. 81 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rubricato “Calendario del processo”, un nuovo comma, il terzo, che recita *“Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche ai casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione”*.
2. Fatta salva l'applicazione di tale prescritta tutela, nel caso in cui il difensore sia affetto da malattia invalidante o da disabilità, si trovi in stato di gravidanza e/o maternità (specie dei primi mesi di vita dei figli), ovvero debba prestare assistenza a stretto congiunto in gravi

condizioni di salute, si garantirà la precedenza nella trattazione delle cause. Inoltre, il giudice, qualora non sia possibile per l'avvocato avvalersi di sostituto processuale, nel fissare l'orario dell'udienza terrà conto dei superiori stati personali e/o familiari.

3. Ove le suddette condizioni personali e familiari siano connotate dalla particolare serietà (a titolo di esempio: gravidanza a rischio) o assoluta necessità di compiere atti medici il giorno dell'udienza, il difensore, impossibilitato a farsi sostituire, potrà chiedere un rinvio della causa. A tal proposito, con l'istanza di rinvio, che potrà essere depositata sino al giorno antecedente l'udienza, osservando gli orari di cancelleria per la sua acquisizione all'incarto processuale, l'avvocato dovrà allegare o riservarsi di allegare, appena disponibile, idonea documentazione probatoria.
4. Nei casi in cui non sia possibile certificare l'impedimento di cui sopra (o non lo sarà in tempi ragionevoli), il difensore dovrà autocertificarlo con propria dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000. L'istanza dovrà essere comunicata al difensore della parte avversaria tramite PCT. Il giudice, verificata l'adeguatezza e la sufficienza della documentazione depositata ovvero ritenendo obiettiva l'impossibilità di documentare l'impedimento contestualmente alla richiesta, e previo esame delle eventuali ragioni di opposizione della controparte, disporrà il rinvio dell'udienza a data successiva alla cessazione dell'impedimento addotto. Ove l'impedimento si verifichi lo stesso giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di informare l'Ufficio Giudiziario e la controparte sempre tramite PCT ovvero col mezzo più spedito e per le vie brevi.
5. Se, per qualunque ragione, il giudice non avrà potuto prendere visione della richiesta, dovrà tenere conto della comunicazione dell'impedimento ai fini della eventuale rimessione in termini della parte.
6. Il differimento dell'udienza non potrà prescindere dalle motivate esigenze della controparte e dalla programmazione delle udienze già effettuata dal giudice.

SETTORE PENALE

1. Fatta salva la necessaria applicazione del comma 5 *bis* dell'art. 420 *ter* c.p.p. – che riconosce il legittimo impedimento dell'avvocata a comparire in udienza nei due mesi precedenti alla presunta data del parto e nei tre mesi successivi allo stesso – i magistrati terranno comunque conto nel fissare i rinvii e l'orario di trattazione del

processo, dello stato di gravidanza della procuratrice, al di là della sussistenza di patologie connesse, qualora tempestivamente comunicato (possibilmente almeno una settimana prima), sempre che ciò sia compatibile con la gestione del ruolo; nel caso, invece, di sussistenza di patologie collegate allo stato di gravidanza, i magistrati sono tenuti a valutare, nel caso concreto, alla luce di idonea certificazione prodotta tempestivamente, il legittimo impedimento a comparire dell'avvocata, anche al di fuori dei limiti temporali della norma sopra citata.

2. Nella fissazione delle date di rinvio dell'udienza ovvero dell'orario di trattazione del processo i magistrati valuteranno altresì le necessità, prontamente comunicate se possibile in udienza, connesse alla maternità e alla paternità, soprattutto con riferimento ai primi tre anni di vita dei figli, nonché quelle relative alla disabilità del difensore e di un suo prossimo congiunto di cui abbia la cura.
3. Nel caso di esigenze collegate a tali ultimi casi, i magistrati, contemperando la necessità del difensore con l'attività processuale e il ruolo del giudice, prenderanno in considerazione la possibilità di disporre un rinvio del processo con sospensione dei termini di prescrizione dei reati, qualora neppure risulti sufficiente un rinvio del processo *ad horas*.
4. Le esigenze connesse alla maternità e alla paternità e alla disabilità invalidante o a gravi problemi di salute personali, se possibile prontamente comunicate e documentate, saranno prese in considerazione anche nella valutazione del riconoscimento della impossibilità o difficoltà a comparire in udienza di tutte le parti processuali, compresi i testimoni.
5. Al di fuori dei casi di legittimo impedimento, nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di chiedere il rinvio, con conseguente sospensione dei termini di durata della misura, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza.
6. La medesima informazione sarà fornita dal difensore nel caso di richiesta di rinvio con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato.
7. Nell'ipotesi di processi con un elevato numero di imputati, alcuni dei quali sottoposti a misura cautelare, nella calendarizzazione dei processi e dell'attività processuale si cercherà di contemperare le eventuali esigenze delle parti (difensori, imputati, testimoni) collegate alla

maternità, alla paternità o alla cura di soggetti con disabilità invalidanti, con la necessità di speditezza del processo e della sua conclusione entro i termini di durata previsti in caso di applicazione di misure cautelari; tali ultime esigenze relative allo *status libertatis* degli imputati, in ogni caso, sono destinate a prevalere sulle altre fatte valere dalle parti.

8. Nei procedimenti caratterizzati da particolare urgenza, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.
9. Considerati il grave periodo di emergenza epidemiologica e i conseguenti interventi legislativi volti a tutelare la salute di tutti i soggetti chiamati o interessati a partecipare alle udienze, e tenuto altresì conto delle facoltà previste dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6 del d.l. 1° aprile 2021 n. 44, il magistrato considererà le concrete difficoltà derivanti dall'esigenza di assistere familiari (figli o soggetti non autosufficienti), in mancanza di altri soggetti in grado di prestare assistenza. In questi casi, l'istanza di rinvio dovrà essere depositata tempestivamente dal difensore, con idonea documentazione qualora ciò sia possibile. Tali atti saranno vagliati dal Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, con attribuzione di un termine per il deposito della documentazione attestante l'impedimento, nel caso in cui la stessa non sia stata prodotta per impossibilità. Sarà onere del difensore attestare nell'istanza di aver informato il proprio assistito della richiesta e delle conseguenze processuali del rinvio; analogamente, il difensore avrà cura di informare le altre parti processuali della richiesta di rinvio.
10. Il difensore, in alternativa al rinvio, potrà chiedere il differimento *ad horas* dell'udienza che potrà essere concessa soltanto qualora compatibile con la programmazione già effettuata dell'udienza, nonché con la necessità di garantire il distanziamento sociale e di non creare assembramenti.
11. Sulla base di un principio di leale collaborazione tra le parti, sarà onere dei difensori che intendono rappresentare le suindicate esigenze comunicare agli altri difensori – ed eventualmente ai testimoni – il richiesto rinvio dell'udienza ovvero il differimento *ad horas*; nel caso in cui la persona offesa intenda costituirsi parte civile, sarà onere del difensore della stessa, comunicare agli altri difensori tale intenzione, al fine di essere a sua volta informato di eventuali istanze proposte.

SETTORE AMMINISTRATIVO

Le Cancellerie, nello svolgimento dei propri adempimenti, daranno la precedenza alle avvocate o alle collaboratrici in stato di gravidanza, ovvero a tutti coloro con disabilità invalidanti o che adducano ragioni di urgenza legate alla cura della prole o ad altre necessità familiari o personali sufficientemente documentate.


LINGUAGGIO

Si auspica che la magistratura, l'avvocatura, il personale di Cancelleria, dell'UNEP e dell'UEPE adottino nelle comunicazioni anche verbali e negli atti giudiziari formulazioni linguistiche, anche in forme impersonali e/o collettive che non escludano o discriminino le persone di un sesso rispetto a quelle dell'altro e, ove possibile, utilizzino la forma maschile e femminile e comunque idonea al ruolo professionale o istituzionale dell'interlocutore e dell'interlocutrice (ad esempio: il magistrato/la magistrata; il giudice/la giudice; il procuratore/la procuratrice; il presidente/la presidente; l'avvocato/l'avvocata; il consigliere/la consigliera; il cancelliere/la cancelliera).


Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza per favorirne l'adozione. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze ed in particolare quelle relative al legittimo impedimento.

Reggio Calabria 9 luglio 2021

Il Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria




Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria




La Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario



La Presidente del Tribunale di Reggio Calabria



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Roberto De Vito

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria

Lucrezia

La Presidente del Tribunale di Palmi

Concetta Spina

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

Giuseppe

Il Presidente del Tribunale di Locri

Giuseppe

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Luigi

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Norma Rosa

La Presidente del Comitato pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Roberto

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

Daniela Basso

La Presidente del Comitato pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

Giuseppe

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

*Per delega dell'Avv. Gen. Dr. ...
con Norm. Rosa*

La Presidente del Comitato pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

Alfedele

Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace Reggio Calabria

Giuseppe

Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace Palmi

Concetta Spina

Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace Locri

Giuseppe